

RECENSIONI

GIULIO PAOLI, *Principi di diritto penale*. Vol. primo: *Parte proemiale*; vol. secondo: *Parte generale* (Saggio). Padova, C. E. D. A. M., Casa edit. Milani, 1926, pag. 19-245, L. 30 e pag. 6-69, L. 6.

Sospinti da un fine strettamente didattico, nel senso di sostituire con lo scritto la lezione parlata ed impartire le nozioni essenziali sull'argomento trattato a chi si suppone ne sia completamente sprovvisto, questi volumi non solo assolvono molto bene al proprio compito specifico, ma rispondono anche ad esigenze maggiori, cosicchè ogni studioso di diritto penale può consultarli con sicuro vantaggio.

Sono degli « elementi » o delle « istituzioni » congegnati in modo caratteristico, avendo per note salienti una luminosa chiarezza (salvo in alcuni punti), una grande precisione di linguaggio tecnico ed uno squisito criterio giuridico.

Il Paoli ha ritenuto opportuno di seguire una sua via che si distingue dai consueti « principi ecc. », senza che, egli dice, tale scelta implichi svalutazione di altri sistemi e sia, intrinsecamente, agli stessi preferibile. Pure apprezzando la « linea » adottata dal Paoli, ho qualche dubbio che essa abbia, in definitiva, a considerarsi migliore benchè — unicamente — in pratica, giustifica la sua adozione.

A mio avviso, didatticamente, i Codici — posto che i nostri, di diritto materiale e formale, abbiano un' impostatura organica — costituiscono un'ottima base, con che non si esclude un « esordio » di concetti generali e degli svolgimenti monografici.

Al primo volume « Parte proemiale » il Paoli ha affidato tutto ciò che sembra « costituire il presupposto di qualsiasi ordinamento giuridico penale », tuttociò insomma che resta sostanzialmente *integro ed identico*, quali che siano le particolari disposizioni di un particolare corpo di leggi penali.

Cosicchè, piuttosto che trattarsi qui di nozioni relative ad un determinato diritto positivo, si tratta di *prenozioni* relative ad ogni diritto positivo.

Il primo volume consta pertanto di 6 capitoli: 1 — Il reato. Le pene. Le misure di sicurezza. 2 — L'imputabilità. 3 — La norma penale. 4 — Fonti ed interpretazione del diritto penale.

Estinzione della legge penale. 5 — Efficacia della legge penale. 6 — Leggi e dottrine di diritto penale. (Cenno storico).

Tutti questi capitoli hanno (e l'elogio non è. piccolo) un andamento Carrariano, compensandoci della nebulosità che contraddistingue molti fra gli scrittori del giorno, persuasi — è probabile — che l'essere oscuri sia segno di... lucidità di pensiero.

Il Paoli si serve abbondantemente dell'esemplificazione, che, mentre giova al lettore, dimostra in chi l'adopera di aver esatto il concetto delle formulazioni teoriche e toglie il dubbio, spesso ragionevole, che l'esempio sia reputato banale esclusivamente perchè si sarebbe impacciati a proporlo!

Costretto da motivi accademici, il Paoli dedica un numero di pagine, forse superiore al necessario, ad alcune preziosità più sapienti che utili, come quelle del carattere — o meno — sanzionatorio del diritto penale e dei destinatari della norma; ma lo fa con un garbo simpatico contribuendo a rivelare questi.. rompicapi per ciò che sono.

Insufficiente è, a mio avviso, l'esame della « volontarietà » che sta a fondamento dell'imputabilità nell'articolo 45 del Codice penale.

Naturalmente sommario il prospetto storico del diritto penale, tranne che riguardo al « Programma » di Francesco Carrara, richiamato nei capisaldi della sua struttura, con grande maestria.

Il secondo volume è dedicato alla parte generale, non esposta totalmente ma con un semplice saggio.

La differenza fra parte proemiale e parte generale non si manifesta in modo soddisfacente, e la mia impressione ha la sua riprova nella difficoltà di stabilire in che guisa, effettivamente, l'una parte si stacchi con un taglio netto dall'altra, o non ne sia invece un ramo od un complemento.

Si avverte, in questo volume, un senso di sforzo che si riverbera nella minor scioltezza del suo contenuto e diminuisce il valore dell'opera, presa nel suo insieme.

Poco efficacemente il nostro A. spiega l'indole ontologica della « contravvenzione » in confronto del delitto, e stupisce che egli non abbia, senza ambagi, confessata tutta l'artificiosità della pretesa del nostro legislatore al riguardo.

Confusa, infine, è la determinazione del reato formale, tanto che per comprendere il significato della pag. 66 « Il Massari ecc. » sino a pagina 67 « Da ultimo ecc. » è indispensabile una dura fatica della quale ignoro sia capace lo studente che è, pure, il... destinatario di questo libro, in tutti gli altri suoi punti, riuscitissimo — ripeto — sotto il profilo didattico.

ADOLFO ZERBOGLIO

PIERO MARSICH, *L'esecuzione penale* (Saggio introduttivo), Padova, Casa editrice A. Milani, 1927, pag. 93, L. 10.

L'argomento che forma oggetto di questo « saggio » è della massima importanza, anche perchè esso ha avuto una scarsa trattazione dogmatica, difettando, quindi, di una corretta e chiara impostazione scientifica.

Il Marsich, provveduto di larga e seria cultura, si è proposto di definire la natura dell'esecuzione penale, ricercando se essa sia istituto di diritto sostantivo o procedurale e se entri nel novero degli atti di giurisdizione od in quelli di amministrazione.

Al corrente di quanto si è scritto in materia, lo espone e commenta ampiamente, parendo adagiarsi nell'iperteoricismo di moda per cui si perde molto tempo in classificazioni, sistemazioni, costruzioni, prive di un reale e concludente contenuto.

Il Marsich è di opinione che la dottrina dell'esecuzione sia dottrina del processo, dell'azione, e però del diritto processuale, e che gli atti di esecuzione debbano essere tipicamente collocati fra gli atti del potere amministrativo.

Estesa è la ricordata indagine circa la differenza fra gli atti di amministrazione e quelli di esecuzione, e si può forse notare che, avendo nel « saggio » un valore, sia pure pregiudiziale, ma sempre di richiamo, supera lo svolgimento che « nel saggio medesimo » le competerebbe.

Il cap. III — ultimo — è dedicato al problema delle pene indeterminate in rapporto all'esecuzione, con osservazioni, degne di riguardo, sul carattere giuridico delle misure di sicurezza.

ADOLFO ZERBOGLIO

MICHELANGELO VACCARO, *Il diritto penale* (Piccola biblioteca di scienze moderne), Torino, F.lli Bocca Edit., pag. 159.

Fra gli scrittori degli innumerevoli libri, opuscoli, articoli, pubblicatisi nel quarantennio sul « positivismo penale », Michelangelo Vaccaro emerge per serietà di preparazione scientifica, finezza di osservazioni, equilibrio di giudizi.

La sua produzione non è grandissima, ma le sue pagine hanno portato un reale contributo allo studio dei delitti e delle pene, specie dal punto di vista sociologico.

Questo recente volume riepiloga il pensiero del dotto magistrato che, in un'età nella quale altri si riposa, ha tuttavia trovato modo di combattere una vigorosa battaglia in appoggio dei principi e delle teorie costantemente seguite ed elaborate.

Il Vaccaro, giovandosi di una soda e vasta cultura giuridica e filosofica, confuta ancora una volta gli errori del « positivismo ufficiale » e mette in guardia le persone di buona fede contro il diletantismo ed il facilonismo di troppi seguaci della « nuova scuola ».

Interessantissima la critica acuta e spregiudicata di quel mistero che è « l'idealismo attuale », in sè e nella sua ramificazione « criminalistica ».

A. Z.

FILIPPO MANCI, *Reati sessuali*, p. xiv, 358, Torino, 1927, F.lli Bocca Edit., Lire 42.

L'avvocato Filippo Mancì, già studente dell'Università Urbinate che gli conferì la laurea di dottore in leggi, porge in questo nuovo denso volume una nobile prova della sua ardente operosità scientifica.

Il tema impreso a trattare è dei più ardui e richiede singolare perizia di giurista pratico e teorico. Non sempre l'A. è stato sobrio e chiaro nella esposizione, assai prolissa, ma in compenso egli dimostra larga conoscenza dell'argomento e capacità dialettica.

Commentatore acuto della legge, intercala osservazioni notevoli di carattere dottrinario ed affronta, con spirito di indipendenza, vessate questioni giurisprudenziali.

Chi scrive si riserva di esaminare altrove, analiticamente, alcuni punti speciali del libro, ma qui crede di dovere richiamare l'attenzione degli studiosi sul capitolo IV « Corruzione dei minorenni » e su alcune pagine del « Ratto ».

A. Z.

CESARE BIONDI, *L'incapacità al lavoro dal punto di vista medico-legale*, Torino, Unione Tip. Ed. torinese, 1926; pag. viii, 620, con 93 fig. Prezzo L. 60.

La letteratura infortunistica italiana vanta oggi questo nuovo manuale pratico di semeiotica e diagnostica medico-legale e di diritto previdenziale.

Il medico-legale della Università di Siena ha voluto portare al giudizio del pubblico medico, col suo libro, le direttive di metodo e di applicazione, da Lui esposte nella scuola nei lunghi anni di insegnamento, col proposito di « coordinare in un sistema scientifico tali metodi d'indagine e le valutazioni dei reperti raccolti ». Più che della malattia o della imperfezione per sè, l'A. ha voluto, nella esposizione della vasta materia, tenere di mira soltanto il perturbamento delle funzioni, e più particolarmente di quelle funzioni

che risentono sul lavoro. Poichè è sull'apprezzamento del *danno funzionale* riportato che si basa la previdenza in materia d'infortuni.

La genialità e novità dell'opera consiste appunto nell'aver il prof. Biondi effettuato " il tentativo di sistemazione scientifica di una materia empirica e professionale „. A raggiungere tale scopo, ha considerato l'organismo umano come un motore, di cui si utilizza il lavoro, e di cui si vuole conoscere la potenzialità, componendone i molteplici meccanismi, che ne assicurano il funzionamento, e cercando di vedere come se ne può apprezzare l'azione.

Il libro è diviso in tre parti. Nella *prima parte* si accenna alle assicurazioni sociali dal punto di vista sociologico e giuridico. Nella *seconda parte*, quella veramente più originale ed estesa, l'A. svolge la semiotica o diagnostica speciali. Esposta la morfologia del motore umano, sistematicamente vengono studiate la mobilità delle leve del motore stesso; la motilità; la stazione ed il cammino; il dolore e la sua obbiettivazione; i meccanismi di sorveglianza per il funzionamento del motore umano (sensi specifici); le funzioni essenziali della vita vegetativa; le menomazioni funzionali discendenti da effetti di funzione del motore, cioè lesioni della cute, di tendini, di muscoli, di vasi, dell'addome (spostamenti viscerali); la funzione psichica. Vi è un capitolo a parte sulle alterazioni morfologiche e funzionali simulate; e non mancano ovunque larghi ammaestramenti pratici, diretti a scoprire le simulazioni. La *terza parte* tratta del diritto previdenziale costituito. Vi trovano posto l'assicurazione infortuni industriali ed agricoli principalmente; quella di invalidità e vecchiaia; di invalidità in confronto alle leggi sull'equo trattamento di invalidità per la gente di mare; quella di maternità; quella contro la disoccupazione involontaria. E sempre viene messa in rilievo l'opera del medico-legale nelle singole applicazioni.

Il prof. Biondi ha scritto un'opera da Maestro, quale egli è, fornito di singolare dottrina medica e medico-giuridica, e con quella critica che proviene soltanto da una larga esperienza pratica. Il " tentativo „ è certamente riuscito alla prima prova.

Labella veste tipografica, in cui il libro si presenta, le numerose e nitide figure illustrative, molte delle quali originali, i numerosi moduli riportati nel testo, fra quelli adottati dagli istituti assicuratori, rendono l'opera singolarmente interessante, necessaria guida per chiunque debba occuparsi di infortunistica. Nè ad essa potrà dunque mancare la ben meritata fortuna.

GEORG BUSOLT, *Griechische Staatskunde*, 3 Neugestalt. Aufl. [Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, begründet von Iwan von Müller, herausgeg. von Walter Otto. IV Abt., I Teil, I B.] bearbeitet von Heinrich Swoboda, München, C. H. Beck 1920-26. Pag. 1-630; Pag. 631-1590. Register von Franz Jandebaur.

Il diritto pubblico greco manca ancora di una trattazione sintetica ed insieme esauriente, che sia paragonabile allo Staatsrecht del Mommsen, trattazione che da molti è giudicata impossibile sia per l'indole della materia, sia per la frammentarietà delle fonti. Il primo tentativo di questo genere è ad ogni modo il *Griechisches Staatsrecht* del Kahrstedt, di cui è uscito finora soltanto un primo volume riguardante Sparta. Gli studiosi di antichità e di diritto greco saranno perciò indotti ad accogliere con piacere il completamento dell'opera del compianto Giorgio Busolt, avvenuto lo scorso anno per merito dell'insigne prof. di Praga Enrico Swoboda, rapito anche lui da poco alla scienza.

La *Griechische Staatskunde*, il cui primo volume uscì nel 1920, interrotta poi per la morte dell'aut. ed ora terminata, è qualcosa di meglio che una terza edizione delle *Griechische Staatsalterthümer* dello stesso aut. in un solo vol. nello stesso *Handbuch* di Iwan Müller. Delle prime ediz. rimane solt. il piano fondamentale. L'opera viene infatti a constare di tre parti principali: la prima comprende una trattazione dogmatica della polis greca; la seconda tratta molto dettagliatamente della costituz. dei principali stati greci a noi meglio conosciuti: Sparta, Artene e Creta (chè per l'isolamento in cui Creta rimane per lungo tempo dal resto del mondo greco e per lo stampo comune che presentano le istituz. di tutte le sue poleis, si può considerare come una sola costituzione). La terza parte tratta dei rapporti tra gli stati della Grecia. Precede un'introduzione sulla storia e i metodi della scienza delle antichità pubbliche.

Nella prima parte (che comprende tutto il primo vol., [pp. 1-630 dell'opera complessiva]), sono trattate le istituz. politiche, sociali, religiose e militari di tutta la Grecia e si cerca di cogliere i caratteri delle singole costituz. per assurgere ad una dottrina astratta dello stato ellenico. Di sommo interesse quindi le parti che riguardano la formazione storica della polis (128 sgg.), il carattere dello stato primitivo con le sue istituzioni più salienti, quali il « servizio » (135 sgg.), la divisione della terra e la proprietà a regime primitivo (141 sgg.). Ma su questa trattazione delle origini elleniche, comprendente le prime tre sezioni (pp. 107-153) il B. opportunamente non si sofferma molto a lungo; sia per mole che per importanza è di gran lunga più rilevante la parte riguardante lo stato classico

(« Die Polis », pp. 153-630) la quale dopo una definiz. dello stato-città (153-169) passa subito allo studio dell' economia (169-210) e delle condiz. sociali (le classi ed i partiti 210-220), parte questa nella quale ci piace rilevare il cap. che il B. dedica alla proprietà fondiaria (178 sgg.). Il vero e proprio diritto pubblico costituisce la parte centrale della sezione riguardante la polis. Essa comincia con lo studio delle condiz. giuridiche delle persone (cittadini, schiavi, forestieri: pp. 220-303; interessante il cap. di dir. di famiglia a p. 239 sgg.), dopo di che espone la teoria degli organi costitutivi del governo, distribuendo la materia per forma di costituzione basilea eroica, oligarchia, tirannide, democrazia (pp. 303-514). Complemento necessario a questa trattazione è lo studio dei poteri dello stato, dei suoi bisogni e della sua difesa; e allo studio di questi poteri (compresi sotto il titolo di Staatsverwaltung) son dedicati i §§ 58-67 in cui si studia appunto il culto (514 sgg.), il potere giudiziario (pp. 527-58), l'organizzazione militare (559-87) e le finanze (587-630).

La sezione sulla polis forma così la parte principale dell'« Allgemeine Darstellung ecc. ». Una così grande estensione assegnata ad una parte che si prefigge di assurgere ad una dottrina astratta dallo stato può sembrare molto censurabile. Inoltre una scienza politica generale non sembra affatto possibile per uno stato puram. ideale quale è il greco. In Grecia, a differenza che per il diritto pubblico romano, abbiamo tante poleis e non la polis. Quindi la dottrina generale dello stato è destinata a riuscire una massa caotica di dati e di cifre che fa perdere la visione d'insieme. E' da domandarsi se, anzichè una trattazione dogmatica, non sia più utile ed agevole una trattazione « statistica », pur se non può raccogliere nei capitoletti dedicati ai singoli stati che poche e magre notizie, a un di presso come già fece il Gilbert. Ciò non ostante anche in questa parte generale l'opera del B. presenta un metodo molto più sicuro che non quelle dei predecessori, per esempio le *Antiquitäten* dello Hermann-Thumser.

Grandiosa per l'immenso materiale raccolto e per la esauriente trattazione è la seconda parte dell'opera, vale a dire quella sulle tre politeiai di Sparta, Creta ed Artene. La parte che riguarda Sparta raccoglie con grande accuratezza il materiale ed i risultati degli studi più recenti, senza prevenzione a favore di alcuna teoria speciale. Anche qui è osservato il principio di premettere alla parte riguardante la costituzione una breve scorsa sulle condizioni politiche e sociali. Quanto a Creta è da lamentare solo che vi sia trascurata l'evoluzione costituzionale nel corso del 4° e 3° sec.: da ricordare su questo punto la dissertazione di M. MUTTELSEE, *Zur Verfassungsgeschichte*

Kretas im Zeitalter des Hellenismus, Hamburg 1925. Alla parte che riguarda Atene è assegnata quella diffusione richiesta dall'importanza dell'argomento e che ci è resa possibile dalla maggior ricchezza delle conoscenze nostre su questo tema (specie l'esistenza dell'Atenaion politeia di Aristotile). Perciò nella parte introduttiva riguardante le condizioni politiche e sociali dell'Attica, si può seguire con molta precisione l'evoluzione storica della costituzione. Lo stesso dicasi della parte sistematica, che l'autore ritornando, molto opportunamente in questo caso, alla divisione tradizionale dei più antichi trattati, dedica all'analisi della costituzione democratica di Atene.

Naturalmente è impossibile soffermarci su dettagli e discutere punti singoli di un'opera di questo genere, tanto più che si tratta di un grandioso trattato in cui poco o nulla è dedicato a vedute personali. Chè il suo maggior valore sta infatti nel materiale vastissimo raccolto, quantunque non sia da trascurare anche la sua elaborazione che, se non riesce profondissima ed originale, è pur sempre organica, chiara e completa. Del resto, scopo di un trattato generale, specialmente in un campo in cui il materiale è assai sparso e di difficile consultazione, è di esporre i risultati più recenti della scienza e di offrire allo studioso un mezzo di lavoro.

Questo il B. fa costantemente. Nelle note, vaste ed esatte, oltre alla documentazione, vi sono brevem. accennate e risolte le quest. Alla fine di ogni sezione è una ricca ed aggiornata bibliografia. Il grande indice generale (indice della materia, termini greci, nomi propri, indice geografico), opera solerte del dott. F. Jandebour, valorizza l'amplissimo materiale. Quindi, tutto considerato, l'opera del B. si può definire un modello di opera di consultazione. Più organica delle Griechische Antiquitäten dello Hermann-Thumser, più particolareggiata e documentata delle Griechische Alterthümer dello Schoemann, essa è evidentemente la migliore delle trattaz. generali comparse finora in questa materia ed è naturale che costituisca, per ora e forse per molto tempo ancora, uno strumento di lavoro indispensabile allo studioso.

ALBERTO GITTI
